

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

**REGOLAMENTO DEI
MUSEI CIVICI DI SAN GIMIGNANO**

Indice

Art. 1 <i>Oggetto</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 2 <i>Denominazione e sede</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 3 <i>Definizione</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 4 <i>Compiti istituzionali e finalità</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 5 <i>Programmazione delle attività e principi di gestione</i>	<i>pag. 5</i>
Art. 6 <i>Strutture</i>	<i>pag. 6</i>
Art. 7 <i>Personale</i>	<i>pag. 6</i>
Art. 8 <i>Gestione e cura delle collezioni</i>	<i>pag. 7</i>
Art. 9 <i>Inalienabilità delle collezioni</i>	<i>pag. 7</i>
Art. 10 <i>Attività di registrazione e documentazione</i>	<i>pag. 8</i>
Art. 11 <i>Attività di conservazione e restauro</i>	<i>pag. 8</i>
Art. 12 <i>Monitoraggio e controllo delle condizioni ambientali</i>	<i>pag. 8</i>
Art. 13 <i>Standard museali</i>	<i>pag. 8</i>
Art. 14 <i>Attività di esposizione</i>	<i>pag. 9</i>

Art. 15 <i>Attività di movimentazione</i>	<i>pag. 9</i>
Art. 16 <i>Prestiti</i>	<i>pag. 9</i>
Art. 17 <i>Politiche di ricerca e studio</i>	<i>pag. 9</i>
Art. 18 <i>Accessibilità dei Musei Civici</i>	<i>pag. 10</i>
Art. 19 <i>Calendario e orari di apertura</i>	<i>pag. 10</i>
Art. 20 <i>Accessibilità economica</i>	<i>pag. 10</i>
Art. 21 <i>Accessibilità culturale</i>	<i>pag. 10</i>
Art. 22 <i>Servizi di accoglienza del pubblico</i>	<i>pag. 11</i>
Art. 23 <i>Accesso ai depositi ed alla documentazione dei Musei Civici</i>	<i>pag. 11</i>
Art. 24 <i>Rapporti con il territorio</i>	<i>pag. 11</i>
Art. 25 <i>Rinvio</i>	<i>pag. 12</i>
Art. 26 <i>Norme finali</i>	<i>pag. 12</i>
Art. 27 <i>Abrogazioni</i>	<i>pag. 12</i>

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'organizzazione e il funzionamento dei Musei Civici di San Gimignano, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative nazionali e regionali in materia.

Art. 2

Denominazione e sede

1. Il Comune di San Gimignano è titolare dei Musei Civici di San Gimignano, che raccolgono le collezioni di proprietà comunale e i materiali depositati dallo Stato o da parte di soggetti privati.
2. I Musei Civici di San Gimignano sono dislocati in tre immobili di proprietà comunale, siti nel centro storico della città: "Palazzo Comunale", "Pinacoteca" e "Torre Grossa" in piazza del Duomo, "Museo Archeologico", "Spezieria di Santa Fina", "Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Raffaele De Grada", in via Folgore, "Museo Ornitologico" in via Quercecchio.
3. La sede dei Musei Civici è sita in Piazza del Duomo n. 2.
4. I Musei Civici aderiscono alla Fondazione Musei Senesi e all'Associazione Musei Archeologici della Toscana.
5. I Musei Civici sono disciplinati nel proprio funzionamento dal presente Regolamento.

Art. 3

Definizione

1. I Musei Civici di San Gimignano sono un organismo permanente, senza scopo di lucro, al servizio della comunità locale e della società. I Musei sono accessibili al pubblico con orari prestabiliti, compiono ricerche e studi di carattere archeologico, storico, storico-artistico e scientifico, acquisiscono testimonianze materiali dell'uomo e dell'ambiente e le conservano, le espongono, le rendono note e fruibili a fini di studio, ricerca scientifica e di educazione.
2. Le sezioni che compongono i Musei Civici di San Gimignano afferiscono alle seguenti discipline: Archeologia, Architettura, Storia, Storia delle Arti, Scienze.
3. La conservazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico, storico-artistico e scientifico affidato ai Musei Civici si attua nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 4

Compiti istituzionali e finalità

1. L'attività dei Musei Civici tiene conto dei criteri tecnico-scientifici e degli standards minimi fissati ai sensi dell'art. 158, c. 6, del D.Lgs 31.03.1998, n. 112;
2. I Musei Civici:
 - partecipano ad iniziative culturali nel settore archeologico, architettonico, storico, storico-artistico, scientifico e le promuovono nell'ambito della cultura cittadina, nazionale e internazionale;
 - assicurano la conservazione, la sicurezza, l'ordinamento, l'esposizione e lo studio del patrimonio posseduto e di quello ad essi affidato;
 - assicurano l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio di proprietà comunale e, su indicazione dell'autorità competente, possono procedere anche a forme preliminari di inventario dei materiali depositati di proprietà statale;
 - assicurano l'incremento delle collezioni tramite acquisti, donazioni, depositi e ricerche archeologiche;

- sviluppano la ricerca, anche con scavi da compiersi nel territorio comunale a seguito di regolare concessione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oppure previa autorizzazione degli organi competenti;
- garantiscono, anche in collaborazione con associazioni od altri soggetti privati specializzati, attività di indagine, rilievo e documentazione, nonché di pronto intervento, conservazione preventiva e ricovero per ragioni di sicurezza di reperti, e di qualsivoglia altra testimonianza storico-artistica rinvenuta nel territorio comunale, in via sussidiaria nei confronti delle istituzioni competenti, proponendosi come presidio territoriale raccomandato dal D.M. 10 maggio 2001, ovvero in regime di concessione;
- promuovono studi, anche interdisciplinari, mirati alla comprensione più ampia della storia del territorio;
- offrono la formulazione, a richiesta o di autonoma iniziativa, di pareri preventivi e di consulenze nei confronti degli organi e degli uffici del Comune per questioni rilevanti ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale locale;
- offrono l'assistenza ai lavori che interessano zone di alto valore culturale e, in particolare, archeologico;
- promuovono la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio custodito nelle raccolte proprie e in deposito e delle aree archeologiche e di ogni altra testimonianza storica, storico-artistica e scientifica compresa nel territorio comunale;
- organizzano mostre, incontri, seminari, convegni, pubblicazioni anche in collaborazione con altre istituzioni culturali;
- svolgono attività educativa e didattica in collaborazione con le scuole;
- offrono collaborazione agli enti preposti alla divulgazione del patrimonio culturale turistico;
- garantiscono la produzione e la commercializzazione, tramite i Book Shops, di pubblicazioni scientifiche e divulgative, nonché di oggetti e di riproduzioni di opere esposte;
- potranno realizzare, per l'attuazione dei propri compiti, adeguate strutture, necessarie per una migliore conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio, con la creazione di archivi cartacei e informatici, fototeca, mediateca, laboratorio di restauro;
- attueranno una sempre più stretta sinergia con l'Archivio Storico e la Biblioteca Comunale di San Gimignano, al fine di promuovere, tra l'altro, il centro di documentazione dei Musei Civici in via di realizzazione.

Art. 5

Programmazione delle attività e principi di gestione

1. Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare in ambito museale, su proposta della Direzione Scientifica, sentita la Giunta Municipale, sono presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, che partecipa alla loro definizione ed al loro adeguamento nell'ambito delle sue funzioni di organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Il periodico adeguamento di tali linee è approvato dal Consiglio Comunale in occasione della sessione dedicata al bilancio preventivo.
2. In attuazione della relazione programmatica annuale, la Giunta assegna ai Dirigenti o Responsabili di Servizi obiettivi e risorse finalizzate alla sua realizzazione nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, la cui struttura, per quanto possibile, tiene conto delle indicazioni del presente Regolamento e ne promuove l'attuazione.
3. La partecipazione dei Musei Civici ad enti, associazioni, fondazioni a carattere museale e, in particolare, alla Fondazione Musei Senesi sarà, in particolare, subordinata a garantire i poteri di

indirizzo e controllo da parte del Consiglio Comunale, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

4. Eventuali rappresentanti del Comune dovranno riferire in Consiglio Comunale sull'attività degli enti, organizzazioni e fondazioni presso cui sono stati nominati, almeno quando le linee programmatiche di tali organismi si discostino da quelle approvate dal Comune.

5. Qualora i Musei Civici non vengano organizzati come Servizio o Settore autonomo del Comune, la gestione economica dei medesimi sarà di competenza del Settore o Servizio Cultura del Comune.

6. Le tariffe e gli orari di accesso ai servizi vengono determinati dalla Giunta Municipale su proposta del Direttore dei Musei o, a seconda della strutturazione gestionale, di quest'ultimo e del responsabile del Settore Cultura. Sarà garantito uguale trattamento a tutti i visitatori, indipendentemente dalla loro provenienza, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 6

Strutture

1. Il Comune, nella sua qualità di proprietario dei Musei Civici, è tenuto a garantire che gli immobili, gli impianti e tutte le altre strutture dei Musei Civici siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, in conformità alla politica ed agli obiettivi educativi e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico.

2. Le strutture devono essere conformi alle disposizioni di legge, prevedendo tutte le azioni pianificate e sistematiche necessarie per assicurare che i servizi forniti soddisfino nel tempo gli obiettivi di qualità.

3. Il Comune si impegna a garantire che la progettazione di nuovi spazi museali, o il loro adeguamento, siano realizzati in stretta collaborazione e, se possibile, sotto la direzione del Direttore dei Musei, sulla base di un progetto museografico in grado di orientare gli interventi di carattere edile e impiantistico al pieno soddisfacimento degli obiettivi di qualità individuati.

4. Nella progettazione di nuovi spazi museali o del loro adeguamento si dovrà tener conto degli obiettivi di qualità di cui al D.M. 10 maggio 2001, con l'obiettivo di assicurare efficienza, efficacia ed economicità nella gestione e la rispondenza agli obiettivi di sviluppo di medio e lungo termine dei Musei.

5. La manutenzione ordinaria e la pulizia delle strutture dei Musei Civici, a chiunque affidate o concesse, dovranno essere oggetto di specifica programmazione, affidata ad un responsabile qualificato che ne verifichi periodicamente l'attuazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge e con l'obiettivo di assicurare la sicurezza delle persone e delle cose, la conservazione nel tempo delle strutture e una piena, funzionale e dignitosa agibilità degli spazi.

Art. 7

Personale

1. Il Comune dota i Musei Civici di personale qualificato alle esigenze, in numero sufficiente ad assicurare i servizi e le attività previste, ne cura la formazione e l'aggiornamento, con l'obiettivo di valorizzare tali risorse umane.

2. E' obbligatoria la presenza di un Direttore Scientifico, le cui funzioni devono essere assicurate da una figura dotata di una specifica competenza, relativamente alle categorie principali di beni dei Musei Civici, comprovata dal possesso di diplomi di laurea e supportata da un congruo numero di pubblicazioni a carattere scientifico inerenti almeno ad una delle discipline citate.

3. Il Direttore svolge le seguenti mansioni:

- collabora col Responsabile del Servizio al coordinamento del personale di custodia e addetto alla biglietteria e ad altri servizi museali;
- propone al Responsabile del Servizio ed all'Ente le modalità organizzative ed operative dell'attività dei Musei in ordine all'apertura al pubblico, al prezzo dei biglietti di ingresso, all'assetto espositivo permanente delle collezioni, all'inventariazione e catalogazione delle stesse, al perseguimento degli standards qualitativi più aggiornati, all'aggiornamento tecnologico;
- propone al Responsabile del Servizio ed all'Ente l'attività espositiva temporanea dei Musei procedendo materialmente, di concerto col suddetto Responsabile, all'organizzazione degli eventi; qualora questa sia stata affidata a terzi, valuta il progetto espositivo relativamente alla compatibilità con le strutture, alla corretta conservazione e movimentazione delle opere, al perseguimento degli obiettivi previsti e, più in generale, al rispetto dei termini contrattuali;
- propone al Responsabile del Servizio ed all'Ente progetti di ricerca inerenti l'archeologia, la storia, l'arte ed altre discipline afferenti all'attività dei Musei o strettamente correlate al patrimonio culturale della Città.

Il Direttore assolve anche alle funzioni di Conservatore delle collezioni, in accordo con gli organismi competenti per la tutela, e può esercitare quelle di Responsabile amministrativo, qualora l'assetto posto in essere dal Comune lo preveda e ne riceva l'incarico ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. Il Direttore, compatibilmente con l'incarico ad esso conferito dal Comune, può avere anche la responsabilità di altri istituti, soprattutto se questi aderiscano alla Fondazione dei Musei Senesi.
5. Il Comune garantisce altresì l'assolvimento delle funzioni di Responsabile tecnico della sicurezza da parte di figura idoneamente qualificata, di norma individuata all'interno del personale del Settore Tecnico, e assicura la presenza di personale addetto all'accoglienza ed alla sorveglianza in numero adeguato ai tempi di apertura programmati.
6. Il reperimento del personale avviene nell'osservanza delle norme e dei criteri generali individuati a livello nazionale dalle vigenti normative.

Art. 8

Gestione e cura delle collezioni

1. Il Comune conforma la sua attività di gestione e cura delle collezioni ai principi generali individuati dal D.M 10 maggio 2001 e dal D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.
2. Le linee della politica d'incremento delle collezioni dei Musei Civici sono adottate e rese pubbliche. Esse vengono periodicamente rivedute ed aggiornate.
3. Reperti, opere d'arte ed altro materiale inerente le collezioni dei Musei Civici deve essere acquisito coerentemente con le linee stabilite e deve essere sempre documentata la sua legittima provenienza. Va comunque evitato di acquisire reperti, opere ed ogni altro oggetto che non sia possibile conservare ed esporre in maniera adeguata.

Art. 9

Inalienabilità delle collezioni

1. L'alienazione o la cessione di qualsiasi bene afferente le collezioni dei Musei Civici è, di norma, esclusa, fatti salvi motivi di ordine eccezionale, di cui sarà investito il Consiglio Comunale nel rispetto di tutte le altre disposizioni previste dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Permute o scambi fra musei possono essere attuati sulla base di protocolli definiti, in conformità con la normativa vigente attuati sulla base di motivazioni che ne assicurino la legittimità e l'opportunità.

Art. 10

Attività di registrazione e documentazione

1. La gestione e cura delle collezioni si fonda su un'accurata conoscenza del patrimonio conservato, resa possibile in primo luogo dalla registrazione e catalogazione dei beni.
2. Ferme rimanendo le competenze statali di cui agli artt. 12 e 17 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'atto del loro ingresso nel Museo, a qualsiasi titolo, i beni vengono convenientemente registrati e documentati a fini patrimoniali e di sicurezza, attraverso procedure d'inventariazione stabilite in osservanza delle norme proprie dell'ente e sulla base degli standard minimi previsti per i musei in sede nazionale e internazionale. Obiettivo di qualità per la sicurezza delle collezioni è la contestuale realizzazione di una documentazione fotografica dei beni.
3. Negli stessi limiti di competenza di cui al punto precedente, la catalogazione e la documentazione rientrano tra le attività ordinarie dei Musei e deve essere posta ogni cura affinché i prodotti di tali attività siano resi accessibili e disponibili, senza pregiudizio alla sicurezza dei beni e all'eventuale riservatezza dei dati. La catalogazione deve essere realizzata secondo gli appositi standard previsti dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
4. Il ricorso a forme di automazione e informatizzazione della documentazione costituisce un obiettivo di qualità grazie al miglioramento della durata e fruibilità delle informazioni ottenute ricorrendo alle potenzialità offerte dalla tecnologia.
5. Lacune e ritardi nella documentazione delle collezioni devono essere colmati sulla base di programmi che ne definiscano chiaramente i tempi e le modalità di attuazione.

Art. 11

Attività di conservazione e restauro

1. Le collezioni devono essere affidate alla cura del Direttore, come sopra avente le funzioni anche di Conservatore, responsabile ai sensi della L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni dei procedimenti di conservazione, manutenzione, restauro e catalogazione, nei limiti delle competenze di cui agli artt. 17, 30 e 39 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. I metodi e le condizioni di conservazione delle collezioni sono oggetto di documenti e procedure scritte, adottate in conformità con la normativa vigente, e di una organica programmazione delle attività, su base annuale e pluriennale. Documenti e procedure vengono periodicamente aggiornati sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Musei al fine di integrare le misure di prevenzione generale.
3. Le procedure di restauro sono adottate in conformità con la normativa vigente.

Art. 12

Monitoraggio e controllo delle condizioni ambientali

1. La cura delle collezioni si fonda sulla prevenzione e assicura, in rapporto alla specifica natura e alle caratteristiche delle collezioni, adeguate condizioni ambientali, una costante ed efficace manutenzione dei locali, specifiche misure di protezione dai rischi, una regolare verifica dei loro standard di conservazione, tempestivi interventi atti ad assicurarne l'integrità, idonee misure di sicurezza tanto degli oggetti o delle opere esposte quanto di quelle conservate nei depositi.

Art. 13

Standard museali

1. I Musei Civici si impegnano, sulla base del D.Lgs n. 112/98, art. 150, c. 6 ed al D.M. 10.05.2001 e ai decreti regionali in materia, a perseguire gli standard di funzionamento e sviluppo come da

Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1021 dell'11.10.2004, modificata con Deliberazione n. 1093 del 02.11.2004.

Art. 14

Attività di esposizione

1. I criteri e i principi che ispirano l'esposizione permanente e/o temporanea dei reperti e degli altri documenti sono contenuti nei documenti programmatici, elaborati dal museo e rinnovati e aggiornati periodicamente, in considerazione degli spazi disponibili e delle loro condizioni di sicurezza e accessibilità.
2. L'attività espositiva temporanea e/o la rotazione delle opere sono attuate, oltre che come attività strategica dei Musei Civici, anche al fine di rendere accessibile al pubblico quanto più possibile del patrimonio conservato nel museo.
3. La visione e la consultazione di quanto non esposto viene garantita nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti.
4. La documentazione fotografica degli allestimenti permanenti e delle esposizioni temporanee costituisce un obiettivo di qualità.

Art. 15

Attività di movimentazione

1. La movimentazione dei beni deve essere realizzata sulla base di procedure idonee ad assicurarne l'integrità e la sicurezza, ricorrendo a personale qualificato, a tecniche e materiali di imballaggio e a sistemi di trasporto coerenti con gli standard nazionali e internazionali in materia.
2. Particolari precauzioni devono essere adottate per i beni particolarmente fragili o sensibili alle variazioni climatiche evitandone, nella misura possibile, la movimentazione interna ed esterna.

Art. 16

Prestiti

1. Nel suo interesse, allo scopo di promuovere la conoscenza del museo, il Comune attua una politica di prestito esterno dei beni detenuti, contemperandola con la necessità di garantire un'adequata permanenza e fruibilità delle collezioni in loco.
2. Condizioni e modalità di prestito esterno sono comunque fissate nel rispetto della normativa vigente, delle misure generali di sicurezza previste per le collezioni e sulla base di garanzie definite in via generale e caso per caso, acquisite le prescritte autorizzazioni ed attenendosi comunque ai principi generali stabiliti per la gestione e la cura delle collezioni.

Art. 17

Politiche di ricerca e studio

1. La ricerca scientifica mirata allo studio ed alla conoscenza delle collezioni, della cultura e della storia del territorio di riferimento, costituisce un impegno primario che i Musei Civici affidano al proprio personale. È peraltro consentito che tale ricerca venga effettuata da ricercatori esterni, avvalendosi delle loro competenze, ogni qualvolta esse si rivelino utili o disponibili al fine di migliorare lo stato di conoscenza e comprensione delle collezioni stesse e dei fenomeni storico-culturali e ambientali di riferimento.
2. La comunicazione della ricerca scientifica è attuata utilizzando tutti gli strumenti e i mezzi disponibili, al fine di rendere partecipe dei suoi risultati il più largo numero di persone interessate. Strumento

privilegiato è la pubblicazione in collane scientifiche facenti riferimento a quelle già predisposte dall'Amministrazione Comunale o dalla Fondazione Musei Senesi.

Art. 18

Accessibilità dei Musei Civici

1. Il Comune garantisce l'accesso ai propri musei, ai siti archeologici ed agli altri monumenti di cui abbia la gestione, rimuovendo o riducendo, per quanto è nelle sue competenze e possibilità, i fattori, fisici ed economici che possano ostacolarne l'accessibilità da parte della collettività, ne promuove la fruizione anche con opera di sensibilizzazione culturale e assicura i servizi essenziali al pubblico, con particolare riguardo ai servizi educativi.

2. In particolare, per quanto concerne l'accessibilità fisica, il Comune si impegna a:

- eliminare le barriere architettoniche che impediscano l'accesso alle strutture alle persone con disabilità motoria e a porre attenzione agli utenti con altri deficit sensoriali, compatibilmente con la specifica conformazione strutturale degli immobili ospitanti i Musei;
- adottare misure idonee a consentire comunque l'accesso delle persone con disabilità motorie qualora l'eliminazione delle barriere architettoniche si riveli inattuabile;
- agevolare la raggiungibilità dei musei, dei siti archeologici e degli altri monumenti con opportune opere di miglioramento della viabilità e degli spazi di sosta, nel rispetto dell'ambiente naturale e architettonico dove i contesti si inseriscono.

Art. 19

Calendario e orari di apertura

1. Il Comune si impegna a porsi come obiettivi programmatici:

- l'assegnazione di risorse ai Musei tali da consentire una loro apertura al pubblico nei giorni e con gli orari proposti dal Direttore e deliberati dalla Giunta Municipale;
- l'apertura prolungata e/o in orario serale del museo, in occasione di eventi, iniziative promosse dall'Amministrazione o a cui essa ha aderito;
- l'individuazione di orari semplici, agevolmente comunicabili e comprensibili dagli utenti;
- la comunicazione tempestiva agli organi di informazione delle variazioni di orario.

Art. 20

Accessibilità economica

1. Relativamente all'accessibilità economica, il Comune si impegna a:

- adottare politiche tariffarie idonee a favorire l'accesso di tutte le categorie di utenti, con particolare attenzione alle esigenze del pubblico scolastico di ogni ordine e grado, delle fasce di pubblico a basso reddito, dei giovani e della terza età;
- concedere il libero accesso a tutti i cittadini di San Gimignano in qualsiasi momento dell'anno;
- agevolare l'accesso a determinate categorie di utenti particolarmente interessate per motivi di studio e di lavoro.

Art. 21

Accessibilità culturale

1. Per quanto riguarda i sistemi di comunicazione e di informazione all'utenza, il Comune si impegna a:

- realizzare e mantenere in buono stato la segnaletica esterna e i supporti promozionali, dislocati in tutta l'area del centro storico e lungo i percorsi maggiormente frequentati dai visitatori della Città;

- realizzare e mantenere in buono stato la segnaletica apposta sulle facciate dei Musei Civici e gli apparati di comunicazione primaria, in grado di agevolare la visita, la comprensione del percorso espositivo, la conoscenza delle opere esposte;
- promuovere le misure necessarie a stimolare l'interesse e il desiderio di approfondimento culturale, favorendo in ogni modo un'esperienza di visita soddisfacente e piacevole sotto ogni punto di vista;
- fornire all'ingresso un servizio di accoglienza e informazione al pubblico;
- esporre e pubblicizzare le modalità della visita e della fruizione, nonché le norme di sicurezza vigenti nel museo;
- fornire tali informazioni in almeno un'altra lingua straniera, in via prioritaria l'inglese;
- organizzare servizi di guida ai Musei, al centro storico ed al territorio, da effettuarsi con personale qualificato ed in almeno un'altra lingua straniera, in via prioritaria l'inglese;
- garantire, in occasioni particolari, appositamente organizzate o indicate dall'Amministrazione Comunale, servizi di guida gratuiti nei confronti delle scuole e di altri gruppi organizzati.

Art. 22

Servizi di accoglienza del pubblico

1. Il Comune si impegna a mantenere in essere, presso i Musei Civici, i servizi già attivati durante gli ultimi anni e, in particolare:
 - la diffusione presso il pubblico di materiali plurilingue utili alla conoscenza delle collezioni e all'approfondimento sui temi di maggiore interesse per il singolo visitatore (ad es. audioguide);
 - servizi di accoglienza e di assistenza, di spazi di sosta e riposo e quanto ritenuto utile per rendere piacevole e confortevole l'esperienza di visita;
 - servizi accessori realizzati all'interno degli spazi museali, quali i Book Shops;
 - la valutazione dell'offerta e la verifica del gradimento del pubblico attuata tramite la costante registrazione delle affluenze e periodiche inchieste ed indagini per meglio definire le esigenze di ciascuna tipologia di utenza.

Art. 23

Accesso ai depositi e alla documentazione dei Musei Civici

1. Il Comune si impegna a rendere consultabili le opere non esposte, i documenti d'archivio e, ove presenti, i fondi librari e la fototeca del museo, secondo modalità capaci di contemperare le esigenze dell'utenza e il rispetto della sicurezza dei beni e delle norme vigenti in materia.

Art. 24

Rapporti con il territorio

1. I Musei Civici si propongono come presidio territoriale per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e demotnoantropologico della zona, nel rispetto dei principi della cooperazione tra le pubbliche amministrazioni demandate per legge a tale ruolo. A tal fine i Musei mettono a disposizione le proprie professionalità per svolgere e promuovere ricerca sul campo e per tutte le attività che mirino alla salvaguardia e alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale, cercando il coinvolgimento dei cittadini ed in particolare delle associazioni locali votate a tale attività.

Il Comune si impegna a considerare primario il rapporto tra Musei e territorio e, ricorrendone le condizioni, previe le valutazioni di carattere economico e gestionale previste dal presente Regolamento, mira ad acquisire aree con presenze archeologiche, storiche ed artistiche, per

renderle fruibili al pubblico, creando sistemi integrati di tutela e forme di museo “diffuso”. A tal fine il Comune eroga contributi, ricerca accordi con gli enti demandati alla tutela e intese con fondazioni bancarie e con tutti quei soggetti, pubblici e privati, che promuovano la conservazione, la valorizzazione e la comunicazione del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico.

Art. 25

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti.

Art. 26

Norme finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa Deliberazione di approvazione del medesimo.

Art. 27

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di organizzazione e funzionamento dei Musei Civici in contrasto con il presente Regolamento.